

COMUNE DI CONTRADA

PARTE 01

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 - DEFINIZIONE

01. IL COMUNE DI CONTRADA E' ENTE AUTONOMO TERRITORIALE DI GOVERNO E DI AMMINISTRAZIONE, CHE RAPPRESENTA LA COMUNITA' NEL SUO COMPLESSO, NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO. E' DOTATO DI AUTONOMIA STATUTARIA E FINANZIARIA NELL' AMBITO DELLA LEGGE E DEL COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA.

ART. 02 - FUNZIONI

01. LE FUNZIONI IN CUI IL COMUNE HA LA TITOLARITA' SONO INDIVIDUATE DALLA LEGGE. POSSONO ESSERE PROPRIE O DELEGATE ED ATTENGONO ALLA RAPPRESENTANZA, ALLA CRESCITA SOCIALE DELLA COMUNITA' OPERANTE NEL TERRITORIO COMUNALE ALLO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE, INSEDIATIVE. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE E' ORGANIZZATO SECONDO I PRINCIPI DEL PRESENTE STATUTO.

02. LE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE DI COMPETENZA DELLO STATO O DELLA REGIONE SONO ESERCITATE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELLO STATUTO E SECONDO LE NORME RELATIVE CON I MEDESIMI CRITERI SONO ESERCITATE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI COMPETENZA DELLO STATO E DELLA REGIONE ORGANIZZATE A LIVELLO LOCALE A SEGUITO DELLA IDENTIFICAZIONE DELL'INTERESSE COMUNALE.

03. LE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE POSSONO ESSERE ESERCITATE SOLO DOPO CHE SIANO STATE ASSICURATE DALLO STATO O DALLA REGIONE LE RISORSE NECESSARIE.

ART. 03 - I PRINCIPI

01. IL COMUNE FONDA LA PROPRIA AZIONE SUI PRINCIPI DI LIBERTA', EGUAGLIANZA, SOLIDARIETA' E GIUSTIZIA E CONCORRE, PER QUANTO POSSIBILE, A RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE CHE NE LIMITANO LA REALIZZAZIONE.

02. L'ATTIVITA' DEL COMUNE DOVRA' COMUNQUE ESSERE COMPATIBILE CON:

- COLLOCAZIONE GEOGRAFICA E CULTURALE NEL COMPRESORIO CONTRADA-FORINO;
- PIANO DI SVILUPPO ECONOMICO IPOTIZZATO SULLA SCORTA DI UNA ANALISI DEL TERRITORIO E DELLE SUE CARATTERISTICHE;
- TUTELE E SALVAGUARDIA AMBIENTALE AD OLTRANZA, CON PREVISIONE DI UNA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER TUTTE LE OPERE PUBBLICHE E PER QUELLE PRIVATE SOGGETTE AD ESSERE ASSENTITE DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- PIANO DI SVILUPPO URBANISTICO INTEGRATO, A CONDIZIONE DI RECIPROCITA', CON QUELLO DEI COMUNI LIMITROFI CONTENENTE IL RIFIUTO ESPlicito DEL RUOLO DI BORGO O DI PAESE DORMITORIO NONCHE' LA VOLONTA' INEQUIVOCABILE DI RIVITALIZZARE RIQUALIFICARE I CENTRI STORICI;
- RAPPORTO PRIVILEGIATO CON I COMUNI CONTERMINI CON SPECIFICA PREVISIONE DELLA CREAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE COMUNE DEI SERVIZI E DEL TERRITORIO;

- AFFERMAZIONE DEI VALORI DELLA DEMOCRAZIA ATTRAVERSO LA PREVISIONE, IL POTENZIAMENTO E LA TUTELA DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI ALLA GESTIONE DELLA COSA PUBBLICA;
- PROMOZIONE DI TUTTI GLI ISTITUTI ATTI A GARANTIRE LA TRASPARENZA E L'IMPARZIALITA' DELLA P.A. ;
- DEFINIZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLA STRUTTURA COMUNALE CAPACE DI GARANTIRE LA PIENA DIGNITA' DEGLI OPERATORI, LA SNELLEZZA ED ECONOMICITA' DELLE PROCEDURE NONCHE' LA POSSIBILITA' DI INDIVIDUARE CONCRETAMENTE LE EVENTUALI RESPONSABILITA', ANCHE PER DANNO, DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI;
- PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO FINALITA' SOCIALMENTE MERITEVOLI.

ART. 04 - IL TERRITORIO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI CONTRADA HA UNA ESTENSIONE DI 1031 HA ED E' COSTITUITO DAI TERRENI INDIVIDUATI DALLE MAPPE CATASTALI SUDDIVISE IN 12 FOGLI E CONFINANTI A NORD - AVELLINO A EST - AIELLO DEL SABATO A SUD-EST - COMUNE DI SOLOFRA A SUD - MONTORO SUP. E MONTORO INF. A OVEST - COMUNE DI FORINO A NORD-OVEST - COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO.

ART. 05 - LA SEDE

01. IL COMUNE DI CONTRADA HA SEDE NELLA STRUTTURA UBICATA IN VIA PROVINCIALE.

ART. 06 - STEMMA E GONFALONE

01. LO STEMMA DEL COMUNE RAPPRESENTA UN BRACCIO IN ARMATURA BRONZEA STRINGENTE IN PUGNO UNA ROSA ED UN BOCCIOLO DI COLOR ROSSO SU CAMPO AZZURRO SOVRASTATO DA CORONA BARONALE. L'USO E LA RIPRODUZIONE DELLO STEMMA E DEL GONFALONE SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE.

ART. 07 - I BENI DEMANIALI

01. I BENI COMUNALI SI DISTINGUONO IN DEMANIALI E PATRIMONIALI E SONO DISCIPLINATI IN CONFORMITA' ALLA LEGGE.

02. GLI USI CIVICI RESTANO REGOLATI DA LEGGI SPECIALI. L'ACQUISIZIONE, LA GESTIONE, E L'ALIENAZIONE DEI BENI COSTITUENTI IL PATRIMONIO COMUNALE AVVIENE SECONDO LE MODALITA' E LE NORME PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO SULLA AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO.

03. IN OGNI CASO DETTI BENI DEVONO RISULTARE DA APPOSITI INVENTARI, TENUTI AI SENSI DI LEGGE.

ART. 08 - RAPPORTI CON LA PROVINCIA E LA REGIONE

01. IL RAPPORTO TRA IL COMUNE, LA PROVINCIA E LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI

LOCALI SI ISPIRA AI CRITERI DELLA COLLABORAZIONE, COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO, NEL PIENO RISPETTO DELLE RISPETTIVE POSIZIONI ISTITUZIONALI.

02. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA L.R. CHE DISCIPLINA LA COOPERAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE, AL FINE DI REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI AL SERVIZIO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CIVILE.

03. IL COMUNE E LA PROVINCIA CONGIUNTAMENTE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLE REGIONI E PROVVEDONO, PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE ED ATTUAZIONE.

PARTE 02

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

CAPO 01 - ORGANI ELETTIVI

- IL CONSIGLIO COMUNALE -

ART. 09 - DEFINIZIONE

01. IL C.C. E' L'ORGANO DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE IL C.C. ADOTTA GLI ATTI FONDAMENTALI COSI' COME INDIVIDUATI DALL' ARTT. 32 LEGGE 142/90 .

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTA L'INTERA COMUNITA'. DEVE ASSICURARE E GARANTIRE LO SVILUPPO POSITIVO DEI RAPPORTI E LA COOPERAZIONE CON I SOGGETTI PUBBLICI E NONCHE' GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE, ATTRAVERSO OPPORTUNE INIZIATIVE ED AZIONI DI COLLEGAMENTO, DI CONSULTAZIONE E DI COORDINAMENTO.

03. IL C.C. VERIFICA L'AZIONE SVOLTA DAI SOGGETTI DESTINATARI DEGLI INDIRIZZI DI COORDINARE L'ATTIVITA' E DI SODDISFARE L'ESIGENZA DI MANTENERE UNITARIETA' DI AZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

ART. 10 - ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO E POLITICA AMMINISTRATIVA

01. NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO E DI POLITICA AMMINISTRATIVA IL CONSIGLIO;

- DEFINISCE LE MODALITA' PER L'APPROVAZIONE DELLE DIRETTIVE GENERALI, ORDINI DEL GIORNO E MOZIONI SULL'AZIONE POLITICO

AMMINISTRATIVA DELLA GIUNTA;

- STABILISCE I CRITERI PER ESAMINARE I RILIEVI E LE PROPOSTE DEL REVISORE DEI TENDENTI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA

PRODUTTIVA ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE;

- DEFINISCE LA ISTITUZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI

02. NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, IL CONSIGLIO:

- INDIVIDUA FORME DI COLLABORAZIONE CON IL REVISORE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO CONGIUNTO DELL'AZIONE DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA;

- STABILISCE TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA DELLA RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' GESTIONALE CON RIFERIMENTO AGLI INDIRIZZI FISSATI;

- STABILISCE LE MODALITA' CON CUI LA GIUNTA, OVVERO IL SINDACO (O SUO DELEGATO) RIFERIRE AL CONSIGLIO DELL'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA E DEL CONTROLLO SULLE ISTITUZIONI, CONSORZI, AZIENDE E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE PER LA OSSERVANZA DEGLI INDIRIZZI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI.

ART. 11 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

01. NELL' AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE IL CONSIGLIO:

- DEFINISCE ED INDIVIDUA I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA PRESIDENZA;
- DISCIPLINA LE PROCEDURE DI CONVOCAZIONE, DELLE SESSIONI, DEL TERMINE DI CONSEGNA DEGLI AVVISI, DELLE LOCALITA', DEL DOMICILIO ELETTO ECC. , TENENDO CONTO DELL' ARTT. 125 DEL T.U. 148/1915 , TUTT'ORA IN VIGORE;
- STABILISCE IL QUORUM FUNZIONALE (ASTENUTI E ASSENTI) NONCHE' LE MODALITA' E LE FORME DI VOTAZIONE, CON PREVISIONE DEGLI SCRUTATORI PER LE VOTAZIONI SEGRETE;
- STABILISCE FORME E MODALITA' DI DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE E DEGLI EVENTUALI EMENDAMENTI;
- STABILISCE PRINCIPI PER LE MODALITA' DI DOCUMENTAZIONE E VERBALIZZAZIONE, PREVEDENDO, TRA L'ALTRO, I CASI DI ESCLUSIONE DI DIRITTO.
- STABILISCE I TERMINI E LE MODALITA' PER IL DEPOSITO DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO PRIMA DELLA SEDUTA.

ART. 12 - I CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA PODESTA' ED I DIRITTI DEI CONSIGLIERI COMUNALI RISULTANO DISCIPLINATI PER LEGGE.

02. TRA L'ALTRO I C.C. HANNO IL DIRITTO:

- DI OTTENERE NOTIZIE ED INFORMAZIONI DAGLI UFFICI, AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI DAL COMUNE;
- DI INIZIATIVA;
- DI PRESENTARE INTERROGAZIONE E MOZIONI;
- DI CHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL C.C. ;
- DI CHIEDERE L'INSERIMENTO DI ARGOMENTI ALL' O.D.G. DEL C. C. ;
- DI CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E DEGLI ALTRI ORGANI.

02. IL C.C. ENTRA IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, E DURA IN CARICA SINO ALL'ELEZIONE DEL NUOVO, LIMITANDOSI, DOPO LA PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DI INDIZIONE DEI COMIZI ELETTORALI, AD ADOTTARE ATTI URGENTI E IMPROROGABILI.

03. LE DIMISSIONI DELLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO EFFICACI ED IRREVOCABILI DAL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE, IN FORMA SCRITTA, AL SINDACO, IL QUALE DEVE INSERIRE L' ARGOMENTO DELL' O.D.G. DELLA PRIMA SEDUTA DEL C.C. .

04. GLI ORGANI ELETTIVI, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE POSSONO ATTRIBUIRE I C.C. MANSIONI E COMPITI, OVE QUESTO SIA RITENUTO OPPORTUNO E FAVORISCA IL BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA SENZA CHE CIO' COMPORTI TRASFERIMENTO DELLA COMPETENZA STESSA E LEGITTIMAZIONE DI PROVVEDIMENTI.

ART. 13 - COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO SI AVVALE DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO E CON PARTECIPAZIONE DI CITTADINI SINGOLI E/O RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, ISTANZE COLLETTIVE E RAPPRESENTANTI ENTI PUBBLICI E/O PRIVATI.

02. ALLE COMMISSIONI E' DEMANDATA L'ATTIVITA' DI STUDIO, ESAME E PARERE PRELIMINARE DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO.

03. AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL CONSIGLIO ISTITUISCE COMMISSIONI PERMANENTI E COMMISSIONI "TEMPORANEE O SPECIALI" PER LE MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE E/O GENERALE, CHE ESULINO COMPETENZE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.

04. LE COMMISSIONI:

- ESAMINANO ED APPROFONDISCONO PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAL C.C. , DALLA G.M. , DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE COMPETENTE PER MATERIA, CON LE PROCEDURE ALL'UOPO STABILITE DAL REGOLAMENTO;

- ESPRIMONO, A RICHIESTA DELLA G.M. , DEL SINDACO E DEI SINGOLI ASSESSORI, PARERI PRELIMINARI DI NATURA NON VINCOLANTE, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE;

- POSSONO INVITARE A PARTECIPAZIONE, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DELLE FORZE POLITICHE, CULTURALI ED ECONOMICHE, PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

05. E' RINVIATO AD UNO SPECIFICO REGOLAMENTO LA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE, COMPETENZE E DEL FUNZIONAMENTO TANTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI QUANTO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E/O SPECIALI.

06. LE SEDUTE DEL C.C. E DELLE COMMISSIONI ISTITUITE SONO PUBBLICHE. ECCEZIONALMENTE, QUANDO LE DELIBERAZIONI COMPORINO APPREZZAMENTI SULLE QUALITA', ATTITUDINI, DEMERITO DI PERSONE, IL C.C. A MAGGIORANZA PUO' DELIBERARE DI NON AMMETTERE IL PUBBLICO.

02. LA GIUNTA

ART. 14 - DEFINIZIONE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DELIBERATIVO ATTUATIVO DEL COMUNE. ESSA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO, AL QUALE RIFERISCE ANNUALMENTE SULLA PROPRIA ATTIVITA'.

02. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE NON SONO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO O AL SINDACO.

03. LA GIUNTA VIENE ELETTA DAL CONSIGLIO NEL SUO SENO NELLA PRIMA ADUNANZA, SI COMPONE DI N. 04 ASSESSORI, OLTRE IL SINDACO CHE LA PRESIEDE. SONO ESCLUSI ASSESSORI ESTERNI AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. LA LEGGE REGOLA L'ELEZIONE, E LA SITUAZIONE GIURIDICA DEGLI ASSESSORI.

ART. 15 - ATTRIBUZIONI

COMPETONO ALLA GIUNTA LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI E POTERI:

- ASSUMERE ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI PARTECIPAZIONE;
- PROPORRE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI E DALLO STATUTO;
- OPERARE SCELTE NELL' AMBITO DI DISCREZIONALITA' AMMINISTRATIVE, CON L' INDICAZIONE DEI FINI E LA INDIVIDUAZIONE DELLE SCALE DI PRIORITA', CON L' OSSERVANZA DEGLI DATI AL CONSIGLIO;
- APPROVARE I PROGETTI, I PROGRAMMI ESECUTIVI, I DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI, LE LINEE OBIETTIVO DEGLI INDIRIZZI DELIBERATIVI DAL C.C. E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COSTITUISCONO IMPEGNO DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, NON ESPRESSAMENTE ASSEGNATI ALLA COMPETENZA DEL C.C. E CHE NON SI INTENDONO ATTRIBUIRE AL SINDACO E/O AI DIRIGENTI;
- DEFINIRE LE CONDIZIONI ED APPROVARE LE CONVENZIONI CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, CONCERNENTI OPERE E SERVIZI ED IN MATERIA URBANISTICA FATTE SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI;
- NOMINARE LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
- ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL' APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI, NONCHE' L' AFFIDAMENTO E LA REVOCA DEGLI INCARICHI PREVISTI DALL' ARTT. 51 COMMI 05 E 06 LEGGE 142/90 ;
- AUTORIZZARE IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO;
- ESERCITARE LE FUNZIONI DELEGATE DALLO STATO, DALLA REGIONE O DALLA PROVINCIA NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AD ALTRO ORGANO;
- FISSARE LE PROCEDURE DI CONVOCAZIONE DI VOTAZIONE, DI DEPOSITO ATTI;
- FISSARE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO.
- IL SINDACO -

ART. 16 - DEFINIZIONE

01. E' IL RAPPRESENTANTE ISTITUZIONALE DEL COMUNE. SVOLGE UN RUOLO DI CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED E' DOTATO DI COMPETENZE E POTERE DI COMPLESSIVA DIREZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA, DI COORDINAMENTO GENERALE, VIGILANZA E CONTROLLO.

02. COMPETE AL SINDACO PROPORRE LA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI, SURROGARE IL C.C. IN CASO DI INADEMPIENZA NELLE NOMINE DI SUA COMPETENZA; DETERMINARE CON LE SUE DIMISSIONI LA DECADENZA DELL' INTERA GIUNTA; COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI SERVIZI PUBBLICI, FISSARE LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUIRE L' UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' L' ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO. IL SINDACO, COME ANCHE LA G.M. SONO ELETTI DAL CONSIGLIO NELLA PRIMA ADUNANZA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, SOTTOSCRITTO DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI ALLE CARICHE DI SINDACO E DI ASSESSORE NEL

DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' INDICATO ESPRESSAMENTE IL NOMINATO DEL VICE SINDACO.

04. LE OPERAZIONI DI VOTO SONO PRECEDUTE DA UN DIBATTITO SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLE DICHIARAZIONI RESE DAL CANDIDATO ALLA

CARICA DI SINDACO.

05. SPETTANO AL SINDACO LA PRESIDENZA DEL C.C. E, QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA, ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO, LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

ART. 17 - ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

- HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'ENTE. PUO' STARE IN GIUDIZIO NEI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI OD AMMINISTRATIVI COME ATTORE O CONVENUTO CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA;
- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- COORDINA E STIMOLA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORATI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- CONCORDA CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONI PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE, CHE QUESTI ULTIMI INTENDONO RILASCIARE;
- RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI DI POLIZIA AMMINISTRATIVA ECC., NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE CON LE MODALITA' PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI SALVO OVE SIA RITENUTO AMMISSIBILE NON SI RITENGA DI ATTRIBUIRE, TALE FUNZIONE, AI DIRIGENTI E/O AL SEGRETARIO;
- EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, ECC. CHE LA LEGGE GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE E CHE NON SI RITENGA DI ATTRIBUIRE AI DIRIGENTI E/O AL SEGRETARIO;
- HA FACOLTA' DI DELEGARE, IN CONFORMITA' AI RISPETTIVI RUOLI, AGLI ASSESSORI DEL SEGRETARIO COMUNALE O AL VICE SEGRETARIO, L'ADOZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA, CHE LA LEGGE O LO STATUTO NON ABBA GIA' LORO ATTRIBUITO;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVA PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- FA PERVENIRE AL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL C.C. PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA.
- PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI AL C.C. ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA G.M. ;
- ASSEGNA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SENTITA LA G.M.
- IMPARTISCE DIRETTIVE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI

E SERVIZI;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PER IL PERSONALE NON ASSEGNATI, DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA G.M. O DEL SEGRETARIO COMUNALE.
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- ADOTTA TUTTI GLI ALTRI PROVVEDIMENTI DI NATURA DISCREZIONALE, NON COLLEGIALE GESTIONALE CHE LO STATUTO NON ABBIA ESPRESSAMENTE ATTRIBUITO AL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 18 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED A RISERVATI;

- PROMUOVE, TRAMITE IL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI (ARTT. 23/07 COMMA LEGGE 142/90)

ART. 19 - ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE

- INOLTRA L' O.D.G. DEL C.C. E L'AVVISO DI CONVOCAZIONE;
- PRESIEDE IL C.C. ;
- ESERCITA POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE ANNUALI NEI LIMITI PREVISTI DALLA
- PROPONE GLI ARGOMENTI DA TRATTARE NELLE SEDUTE DELLA G.M. E NE DISPONE LA CONVOCAZIONE;
- HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE AL VICE SINDACO;
- DELEGA NORMALMENTE PARTICOLARI SPECIFICHE ATTRIBUZIONI CHE ATTENGONO MATERIE DEFINITE ED OMOGENEE AI SINGOLI ASSESSORI E/O AI CONSIGLIERI COMUNALI;
- DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI O AL SEGRETARIO COMUNALE;
- RICEVE LE INTEGRAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 20 - ATTRIBUZIONI PER I SERVIZI STATALI

- PROVVEDE AD ASSolvere FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA QUANDO LA LEGGE GLI ATTRIBUISCE LA QUALIFICA DI UFFICIALE DI P.G. ;
- SOVRINTENDE, EMANA DIRETTIVE ED ESERCITA VIGILANZA NEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE PREVISTI DALL' ARTT. 38/1 LEGGE 142/90 ;
- SOVRINTENDE AI SERVIZI DI VIGILANZA ED A QUANTO INTERESSA LA SICUREZZA, L'ORDINE PUBBLICO; AI SERVIZI DI VIGILANZA ED A QUANTO INTERESSA LA SICUREZZA, L'ORDINE PUBBLICO;
- ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI PREVISTI DALL' ARTT. 38 COMMA 02 LEGGE 142/90 ED ASSUME LE INIZIATIVE CONSEGUENTI;
- EMANA, SENTITA LA GIUNTA MUNICIPALE, ATTI E PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STATALE;

- IL VICE-SINDACO IN ASSENZA DEL SINDACO, ESERCITA ANCHE LE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

CAPO 02 - ORGANI BUROCRATICI

- IL SEGRETARIO COMUNALE -

ART. 21 - DEFINIZIONE

01. SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI E TECNICI DEL COMUNE E NE COORDINA L'ATTIVITA', CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI, E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI PROVVEDE AI RELATIVI ATTI ESECUTIVI CON ASSEGNAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI PROCEDIMENTALI ALL'ADDETTO DEL SERVIZIO COMPETENTE E PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA G. M. E DEL C.C. E NE CURA LA VERBALIZZAZIONE, AVVALENDOSI, ANCHE DURANTE LE DETTE RIUNIONI, DI PERSONALE DELLO STESSO APPOSITAMENTE INCARICATO.

02. LE ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO COMUNALE SONO DI GESTIONE, CONSULTE, DI SOVRINTENDENZA-DIREZIONE-COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA.

ART. 22 - ATTRIBUZIONI DI GESTIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE:

- E' PREPOSTO E RESPONSABILE SIA DELLA DIREZIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE CHE DI SPECIFICI PROGRAMMI O PROGETTI LORO AFFIDATI E DOTATI DI PODESTA' AUTONOMA DEI PROVVEDIMENTI NELL'AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DELLE METODOLOGIE ADOTTATE;

- ADOTTA ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED HA RILEVANZA ESTERNA CHE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, SI INDIVIDUANO IN: ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DELLA G.M. AI SENSI DELL'

ARTT. 56 COMMA 01 LEGGE 142/90 ;

- LIQUIDAZIONE DI SPESE REGOLARMENTE ORDINATE;

- EMANAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI ATTI DI NATURA AUTORIZZATORIA ED A CONTENUTO PREVALENTEMENTE VINCOLATO;

- FORMULA SCHEMI DI BILANCIO E DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI IN ARMONIA CON LE DIRETTIVE POLITICHE AMMINISTRATIVE;

- ORGANIZZA LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;

- ROGA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DELL'ENTE;

- E' PREPOSTO ALL'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI E DELLE GARE D'APPALTO ED IN TALE PRESIEDE LE RELATIVE COMMISSIONI;

- ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI DI SUA COMPETENZA O DELEGATI;

- SOTTOSCRIVE I MANDATI DI PAGAMENTO E LE REVERSALI DI INCASSO;

- LIQUIDA COMPENSI ED INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E REGOLATI PER I REGOLAMENTI;

- CURA TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;

- CURA L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;

- ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DELLE CAUZIONI;
- AUTORIZZA LO SGRAVIO ED I RIMBORSI DI QUOTE "INDEBITE" DI IMPOSTE E CONTRIBUTI.

ART. 23 - ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

- PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE, E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;
- FORMULA E SOTTOSCRIVE PARERI ED ATTESTAZIONI DA INSERIRE NELLE DELIBERE AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 LEGGE 142 .

ART. 24 - ATTRIBUZIONI DI SOVRAINTENDENZA, DIREZIONE, COORDINAMENTO

- ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI;
- AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE I CONGEDI ED I PERMESSI PERSONALE, AI SENSI DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, CONTESTA ADDEBITI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA, COMPATIBILMENTE CON LE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI;
- ESERCITA POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SOTTORDINATI;
- VIGILA E CONTROLLA TUTTE LE ATTIVITA' DI GESTIONE AMMINISTRATIVE POSTE IN ESSERE DALL'APPARATO COMUNALE, SIA NELLA FASE DI PREPARAZIONE E FORMAZIONE CHE IN QUELLA CONCLUSIVA E FINALE, ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE;
- EMANA DIRETTIVE ED ORDINI NELL'AMBITO DELLE SUE ATTRIBUZIONI;
- CONCORRE E DETERMINA GLI INDICATORI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI.

ART. 25 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

- PUO' ESSERE CHIAMATO A PARTECIPARE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;
 - PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI REFERENDARIE;
 - RILASCIANDO DOCUMENTI, NOTIZIE A CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI, NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO D'ACCESSO, DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;
 - ATTESTA SU DICHIARAZIONE DEI MESSI, LE AVVENUTE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO E LA ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI;
 - SOTTOSCRIVE I VERBALI DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
 - RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO.
 - COOPERA CON IL DIFENSORE CIVICO, PER CONSENTIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLA FUNZIONE;
 - INVIA GLI ATTI DELIBERATI AL CONTROLLO;
 - ADOTTA GLI ATTI DI ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
01. IL SEGRETARIO COMUNALE RISPONDE IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI IN RELAZIONE ALLE SUE COMPETENZE.

- IL VICE SEGRETARIO COMUNALE -

ART. 26 - DEFINIZIONE ED ATTRIBUZIONI

01. AI SENSI DELL' ARTT. 52 DELLA LEGGE 142/90 E' ISTITUITA LA FIGURA DEL VICE SEGRETARIO COMUNALE. TALE POSTO E' RICOPERTO DA UN FUNZIONARIO DIRETTIVO DI OTTAVA QUALIFICA POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA.
02. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE FUNZIONI "VICARIE" O "AUSILIARIE" RISPETTO AL SEGRETARIO COMUNALE.
03. LA FATTIBILITA' DI TALE IPOTESI E' SUBORDINATA ALLA LEGISLAZIONE SULLA FINANZA LOCALE ED ALLA CONTRATTAZIONE CON LE OO.SS. IN SEDE DECENTRATA.

CAPO 03 - ORGANI DI CONTROLLO

ART. 27 - IL REVISORE DEI CONTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 GIORNI DALLA SUA PRIMA SEDUTA ELEGGE IL REVISORE DEI CONTI, CHE SCELTO TRA GLI ISCRITTI NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI NELL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI O NELL'ALBO DEI RAGIONIERI. DURA IN CARICA 03 ANNI, NON E' REVOCABILE ED E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA.
02. IL REVISORE DEI CONTI, FERMI RESTANDO I COMPITI AFFIDATIGLI DALL' ARTT. 57 LEGGE 142/90 , COLLABORA NELL' ATTIVITA' DI CONTROLLO ED INDIRIZZO ESERCITATA DAL CONSIGLIO COMUNALE SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA DI GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO DELL' ENTE.
03. IL REVISORE DEI CONTI HA FUNZIONE DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DEGLI STRUMENTI E DEI PROCEDIMENTI TECNICO-CONTABILI CONCENTRATI NEL CORSO DELL' ESERCIZIO FINANZIARIO DI AUTENTICITA' E GARANZIA IN ORDINE ALLE RISULTANZE CONTABILI E FINANZIARIE DEL CONSUNTIVO E DELLE SCRITTURE PRESCRITTE. ATTESTA LA CORRISPONDENZA DEL RENDICONTO ALLE RISULTANZE DELLA GESTIONE, REDIGENDO APPOSITA RELAZIONE, CHE ACCOMPAGNA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DEL CONTO CONSUNTIVO.
04. SONO AFFIDATI AL REVISORE COMPITI DI ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI STIMOLO NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI ELETTIVI, AL FINE DI CONSENTIRE IL RAGGIUNGIMENTO DI EFFICENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' SULLA LORO AZIONE.
05. IL REVISORE DEI CONTI HA FACOLTA' DI ASSISTERE ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COMUNALI. AL REVISORE SPETTA UN COMPENSO PREVISTO PER LEGGE.

CAPO 04 - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

ART. 28 - RINVIO

01. IL COMUNE DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI:
 - L'ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E LA RELATIVA DOTAZIONE ORGANICA;
 - L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

PARTE 03

- ORDINAMENTO FUNZIONALE -

CAPO 01 - LE FORME ASSOCIATIVE

ART. 29 - CONSORZI E CONVENZIONI

01. IL COMUNE, OVE POSSIBILE, ECONOMICO, CONVENIENTE AL FINE DI MIGLIORARNE EFFICIENZA E LA QUALITA' GESTISCE IN FORMA ASSOCIATA CON GLI ALTRI COMUNI CONTERMINI E/O CON LA PROVINCIA, LA REGIONE E LE COMUNITA' MONTANE, UNO O PIU' SERVIZI SOCIETA' CONSORTILI, SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/90 , IN QUANTO COMPATIBILI.

02. IN PARTICOLARE IL COMUNE MANIFESTA SIN D'ORA LA PROPRIA DISPONIBILITA' A GESTIRE, OVE POSSIBILE, IN FORMA ASSOCIATA I SEGUENTI SERVIZI:

- RACCOLTA E SMALTIMENTO, IN FORMA DIFFERENZIATA, DEI RIFIUTI;
- STRUTTURE SPORTIVE, RICREATIVE E CULTURALI;
- ANAGRAFE, STATO CIVILE, VIGILANZA URBANA, DIURNA E NOTTURNA;
- ASSISTENZA SCOLASTICA (MENSA, TRASPORTO, ALUNNI, ECC.) ;
- ASSISTENZA AGLI ANZIANI;
- PREVENZIONE, TUTELA E SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO BOSCHIVO.

03. IL COMUNE INCENTIVA E PROMUOVE ANCHE ATTRAVERSO CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE LO STRUMENTO CONSORTILE.

04. AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, ESEMPIO IN TEMA DI URBANISTICA, IL COMUNE SI PROPONE DI STIPULARE CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA APPOSITE CONVENZIONI COSI' COME PREVISTO DALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE.

ART. 30 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L' ATTUAZIONE DI OPERE DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI INTERVENTO CHE RICHIEDONO PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L' AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, DI PROVINCE E REGIONI, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI SOGGETTI PUBBLICI, E COMUNQUE DI DUE O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI, IL SINDACO QUANDO L' ENTE CHE RAPPRESENTA HA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL' OPERA O INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA.

02. NELL' IPOTESI CHE LA COMPETENZA PRIMARIA APPARTENGA AD ALTRO ENTE RICHIEDE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 27 LEGGE 142/90 .

CAPO 02 - PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 31 - PRINCIPI

01. L' ATTIVITA' DEL COMUNE E' INFORMATA AI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ED AI VALORI DELLA DEMOCRAZIA COME AFFERMATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE.

02. I PARTITI POLITICI, LE FORZE SOCIALI E DELLA CULTURA CONCORRONO, NEL RISPETTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI RISERVATI DALLA LEGGE AGLI ORGANI DEL COMUNE, ALLE SCELTE DI POLITICA AMMINISTRATIVA DELL' ENTE LOCALE.

03. IL COMUNE VALORIZZA E PROMUOVE NEI LIMITI DELLE PROPRIE DISPONIBILITA' FINANZIARIE, OGNI ASSOCIAZIONE DI CITTADINI CHE PERSEGUE FINALITA' SOCIALI DI INTERESSE COLLETTIVO, DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA COMUNITA' E DEL SUO TERRITORIO, DI PROMOZIONE CULTURALE, ECONOMICA, SPORTIVA E RICREATIVA.

04. RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI SONO CHIAMATI A PARTECIPARE AI LAVORI DEL C.C. E DELLE COMMISSIONI NOMINATE DAL C.C. TUTTE LE VOLTE CHE DEBONO ESSERE ADOTTATE DECISIONI DI RILEVANTE INTERESSE COLLETTIVO NEGLI SPECIFICI SETTORI DI IMPEGNO E DI COMPETENZA DELLE ASSOCIAZIONI STESSE.

05. NATURALMENTE LA PRESENZA DEI RAPPRESENTANTI DELLE ASSOCIAZIONI AI LAVORI DEL C.C. E' LIMITATA ALL' ARGOMENTO (POSTO ALL' ORDINE DEL GIORNO) RIGUARDANTE L' INTERESSE DELL' ASSOCIAZIONE E SI ESPLICA CON DIRITTO DI PAROLA E, NATURALMENTE, NON DI VOTO.

06. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE, INVIERA' A TUTTI I PARTITI ED ALLE ASSOCIAZIONI REGOLARMENTE COSTITUITE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE, COPIA DELLA CONVOCAZIONE DEL C.C. CON GLI ARGOMENTI POSTI ALL' O.D.G.

07. SI INTENDONO ASSOCIAZIONI REGOLARMENTE COSTITUITE QUELLE SORTE, IN VIRTU' FORMALE ATTO PUBBLICO O ATTO DI AFFILIAZIONE.

08. LE ASSOCIAZIONI HANNO L' ONERE DI DEPOSITARE AL COMUNE COPIA DELL' ATTO DI COSTITUZIONE E/O DI AFFILIAZIONE.

09. PRESSO IL COMUNE E' ISTITUITO UN ALBO O REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO LA CUI TENUTA E' CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DA UN DIPENDENTE A CIO' DELEGATO.

10. LE COPIE DELLE DELIBERE SONO RILASCIATE AI LEGALI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI POLITICI E DELLE ASSOCIAZIONI.

11. IL COMUNE HA L' OBBLIGO DI MOTIVARE SPECIFICAMENTE LE RAGIONI ALLA BASE DEL MANCATO ACCOGLIMENTO DEI SUGGERIMENTI FORMULATI DALLE ASSOCIAZIONI CONSULTATE.

ART. 32 - ISTANZE, PETIZIONI, PROPOSTE

01. I CITTADINI SINGOLI E LE ASSOCIAZIONI HANNO DIRITTO DI PROPORRE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE, AL FINE DI PROMUOVERE OVVERO SOLLECITARE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO INDIRIZZATE AL SINDACO E DEPOSITATE NELL' UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE, OVE E' ISTITUITO APPOSITO REGISTRO.

03. LE FIRME DEVONO ESSERE AUTENTICATE NELLE FORME DI LEGGE A PENA DI INAMMISSIBILITA'.

04. IL SINDACO DEVE ESAMINARE LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE RITUALMENTE PRESENTATE NEL TERMINE DI 20 GIORNI DAL LORO DEPOSITO.

QUALORA IL SINDACO NON LE ESAMINI NEL TERMINE SUDDETTO, LE ASSOCIAZIONI POSSONO RIVOLGERSI AL DIFENSORE CIVICO AFFINCHE' INTERVENGA TEMPESTIVAMENTE PRESSO L' AMMINISTRAZIONE PER RICHIEDERE E SOLLECITARE RISPOSTA MOTIVATA.

ART. 33 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO RELATIVO ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE

INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE I INTERESSI
DIFFUSI DEI CITTADINI, SINGOLI O ASSOCIATI GLI INTERESSATI HANNO DIRITTO
DI ESSERE AVVISATI DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO, PRENDERE
VISIONE ED OTTENERE, PREVIO PAGAMENTO DEL SOLO COSTO, COPIE DEGLI ATTI
RELATIVI E COMUNQUE CONNESSI AL PROCEDIMENTO, DI CONOSCERE
L'UFFICIO ED IL CAPO DELL'UFFICIO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (COSI'
COME PREVISTO NELLO SPECIFICO REGOLAMENTO), DI DEPOSITARE
PRIMA DELLA CONCLUSIONE DELLA ISTRUTTORIA, PROPRI MEMORIE SCRITTE CHE
L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE PRIMA
DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTERA'
SPECIFICO REGOLAMENTO.

ART. 34 - ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

01. FERMO IL PRINCIPIO AFFERMATO DALL' ARTT. 07 DELLA LEGGE 08.06.90 N. 142 ,
SECONDO IL QUALE TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE, SONO PUBBLICI, FATTA ECCEZIONE PER QUELLI RISERVATI PER
ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE, IL COMUNE SI IMPEGNA A DELIBERARE
ENTRO IL TERMINE DI 06 MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL SUO
STATUTO, SPECIFICO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI ATTI
RISERVATI PER EFFETTO DI TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL
SINDACO SINO ALLA DELIBERAZIONE DEL REGOLAMENTO SARANNO
CONSIDERATI RISERVATI SOLO QUEGLI ATTI TALI DICHIARATI DAL SINDACO ED
ISCRITTI APPOSITO REGISTRO LA CUI TENUTA E' AFFIDATA AL
SEGRETARIO COMUNALE.

02. SEMPRE AL REGOLAMENTO E' DEMANDATA LA DISCIPLINA DEL DIRITTO DI
ACCESSO AGLI AMMINISTRATIVI DA PARTE DI CITTADINI SINGOLI E
ASSOCIATI NONCHE' DEI DIRITTI DI INFORMAZIONE DI CUI AL COMMA 04 DELL'
ARTT. 07 LEGGE 142/90 .

ART. 35 - STRUTTURE E SERVIZI

01. L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI DEL COMUNE, MODALITA' DI
GESTIONE E FUNZIONAMENTO SONO DISCIPLINATE DA UNO SPECIFICO
REGOLAMENTO.

02. LE STRUTTURE SPORTIVE RICREATIVE E CULTURALI DEL COMUNE POTRANNO
ESSERE AFFIDATE IN GESTIONE AD ASSOCIAZIONI, ENTI, SOCIETA',
PERSONE FISICHE OPERANTI SUL TERRITORIO DEL COMUNE.

03. PREFERIBILMENTE LA GESTIONE DELLE STRUTTURE DELL'ENTE NEGLI
SPECIFICI SETTORI DELLA PROMOZIONE CULTURALE, SPORTIVA E
RICREATIVA E' AFFIDATA ALLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO.

04. L'ACCESSO ALLE STRUTTURE E/O AI SERVIZI DEL COMUNE DEVE ESSERE
ASSICURATO A CITTADINI.

05. L'AMMINISTRAZIONE INDICE ANNUALMENTE UNA CONFERENZA DEI SERVIZI
LOCALI AL FINE DI VALUTARNE LA QUALITA', L'EFFICIENZA ED
EFFICACIA E FORMULARE PROPOSTE MIGLIORATIVE.

06. LE ASSOCIAZIONI, DELL'UTENZA, LE OO.SS. POSSONO PARTECIPARE CON
PROPRIE RELAZIONI VOLTE AD EFFETTUARE VALUTAZIONI E PROPOSTE.

ART. 36 - DIFENSORE CIVICO

01. E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE.
02. IL DIFENSORE CIVICO SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE DELLA IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO, ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI E DELLA COLLETTIVITA'.
03. IL D.C. CONTRIBUISCE AL RICONOSCIMENTO ED ALLA AFFERMAZIONE DEI DIRITTI E/O DEGLI INTERESSI DEL CITTADINO SINGOLO, NONCHE' DEGLI INTERESSI C.D. DIFFUSI RIGUARDANTI LE GENERALITA' DEI CITTADINI E DELLE LORO ASSOCIAZIONI TUTTE LE VOLTE CHE L'AMMINISTRAZIONE SI DIMOSTRI DISINTERESSATA, DISATTENTA, INADEMPIENTE O ANCHE SEMPLICEMENTE RITARDATARIA.
03. IL D.C. , SE SE RICHIESTO ESPRESSAMENTE, SI ADOPERA NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANCHE QUANDO LA TUTELA DEI DIRITTI E/O DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI E OGGETTO DI PRECISA TUTELA IN SEDE GIURISDIZIONALE.
04. IL D.C. E' UN CITTADINO AL DI SOPRA DELLE PARTI E SVOLGE UN RUOLO CHE NON PUO' ESSERE IN ALCUN MODO CONCORRENTE CON QUELLO DELLE ALTRE ISTITUZIONI LOCALI E STATUALI, ED IN PARTICOLARE CON IL RUOLO RICONOSCIUTO DALLA COSTITUZIONE AI PARTITI POLITICI.
05. IL D.C. VIENE ELETTO CON CONSULTAZIONE GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL COMUNE. APPOSITO REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI ELEZIONI, DECADENZE E REVOCA, REQUISITI, I COMPITI E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEGLI STESSI.

ART. 37 - REFERENDUM CONSULTIVO

01. SU ARGOMENTI DI INTERESSE COLLETTIVO DI RILEVANTE IMPORTANZA PER LA COLLETTIVITA' DEVONO ESSERE PREVISTI E REGOLATI REFERENDUM CONSULTIVI DELLA POPOLAZIONE ED, IN IPOTESI DI COINVOLGIMENTO DI PIU' ENTI LOCALI E DIVERSI LIVELLI ISTITUZIONALI, DELLE POPOLAZIONI INTERESSATE.
01. I REFERENDUM POSSONO ESSERE RICHIESTI AD INIZIATIVA DELLA AMMINISTRAZIONE (UN TERZO DEI CONSIGLIERI COMUNALI) O DELLE AMMINISTRAZIONI O SU RICHIESTA DI ALMENO 300 DEI CITTADINI RESIDENTI CHE ABBIANO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETA'.
03. I SEDICENNI AVRANNO DIRITTO DI VOTO NEL REFERENDUM CONSULTIVO. LE RICHIESTE DI REFERENDUM CORREDATA DELLE FIRME NECESSARIE, DEVONO ESSERE CONSEGNATE AL SEGRETARIO COMUNALE.
04. L'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM SARA' VALUTATA DA APPOSITA COMMISSIONE COMPOSTA DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO COMUNALE, DAL DIFENSORE CIVICO, DA UN RAPPRESENTANTE DELLA MAGGIORANZA E DA UN RAPPRESENTANTE DELLA MINORANZA CONSILIARE, DAL CONCILIATORE E DAL VICE CONCILIATORE.
05. LA DISTANZA TRA UNA CONSULTAZIONE REFERENDARIA ED UN'ALTRA NON PUO' ESSERE INFERIORE A SEI MESI. NELLA STESSA TORNATA POSSONO ESSERE EFFETTUATI PIU' REFERENDUM.
06. IL REFERENDUM E' VALIDO SE PARTECIPA ALLA CONSULTAZIONE ALMENO IL 50 PIU' L'UNO PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO.
07. SULLE MATERIE OGGETTO DI QUESITO REFERENDARIO IL C.C. E' TENUTO A MOTIVARE L'EVENTUALE DECISIONE CONTRASTANTE CON

L'ORIENTAMENTO DELLA POPOLAZIONE ESPRESSO CON REFERENDUM VALIDO.
08. LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO SARA' OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

PARTE 04

- FUNZIONE NORMATIVA -

ART. 38 - I REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI ESECUZIONE;

A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;

B) PER LE MATERIE AD ESSI DEMANDATO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;

C) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI;

D) CON APPOSITO REGOLAMENTO IL COMUNE DISCIPLINERA' IL PROPRIO INTERVENTO IN CAMPO SOCIALE, CULTURALE, RICREATIVO, SPORTIVO E DELL'ASSISTENZA IVI COMPRESSE LE MODALITA' PER LE CONCESSIONI DI CONTRIBUTI

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA PREVISTE DALLA LEGGE, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE NORME DI PRINCIPIO PREVISTE DALLA LEGGE STESSA DALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE E DALLA NORMATIVA COMUNITARIA.

03. NELLE ALTRE MATERIE LA POTESTA' REGOLAMENTARE SI ESERCITA NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI, REGIONALI, COMUNITARI NONCHE' DEI REGOLAMENTI EMANATI DAI SOGGETTI AVENTI UNA COMPETENZA CONCORRENTE.

04. I REGOLAMENTI ENTRANO IN VIGORE DOPO LA LORO PUBBLICAZIONE PER 15 GIORNI ALL'ALBO PRETORIO DEL COMUNE.

05. LA PUBBLICAZIONE E' DISPOSTA DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO E' DIVENUTA ESECUTIVA.

06. I REGOLAMENTI DICHIARATI URGENTI DAL C.C. ENTRANO IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE.

ART. 39 - ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO.

02. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.

ART. 40 - ORDINANZE

01. IL SINDACO PUO' EMANARE ATTI CON I QUALI SI STABILISCONO DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE ED APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. LA EMANAZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE, LIMITATE AL TEMPO IN CUI PERMANE LA NECESSITA'. LE ORDINANZE PERDONO EFFICACIA SE I PROVVEDIMENTI DEFINITI

NON VENGONO ADOTTATI DAL COMUNE NEI TERMINI DI LEGGE.

03. TUTTE LE ORDINANZE DEVONO ESSERE AFFISSE ALL`ALBO PRETORIO E NOTIFICATE AI DESTINATARI OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI DETERMINATI.

ART. 41 - PUBBLICITA'

01. LO STATUTO, I REGOLAMENTI, LE ORDINANZE, LE DIRETTIVE, I PROGRAMMI, LE ISTRUZIONI, LE CIRCOLARI ED OGNI ALTRO CHE DISPONE IN GENERALE SULLA ORGANIZZAZIONE, SULLE FUNZIONI, I PROCEDIMENTI, SULLA INTERPRETAZIONE DI NORME GIURIDICHE E RELATIVA APPLICAZIONE, OLTRE ALLE NORMALI FORME DI PUBBLICAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE ESPRESSAMENTE, VANNO PUBBLICIZZATE IN MODO DA FAVORIRE LA PIU' AMPIA ED AGEVOLE CONOSCENZA DEI CITTADINI E DI CHIUNQUE NE ABBA INTERESSE.

ART. 42 - FONDI DI INTERPRETAZIONE E DI APPLICAZIONE

01. SPETTA AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO ED AL SEGRETARIO COMUNALE NELL`AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, LA EMANAZIONE DEGLI ATTI CON CUI SI DETERMINA L`INTERPRETAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. NELL`AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IL SEGRETARIO COMUNALE EMANA CIRCOLARI DIRETTIVE DI APPLICAZIONI DI DISPOSIZIONI DI LEGGE STATUTARIE E REGOLAMENTARI.